

Vendita diretta di prodotti coltivati in proprio da agricoltori

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Un imprenditore agricolo esercita almeno una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali
- attività connesse

La *coltivazione del fondo*, la *selvicoltura* e l'*allevamento di animali* curano e sviluppano un ciclo biologico vegetale o animale o una sua fase necessaria. Per esercitare queste attività si utilizza il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Le attività connesse sono esercitate dall'imprenditore agricolo per manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti della coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento. L'imprenditore fornisce anche beni o servizi utilizzando attrezzature o risorse dell'azienda e valorizza il territorio e il patrimonio rurale e forestale.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti delle rispettive aziende in tutto il territorio nazionale. Possono vendere anche i derivati ottenuti dopo aver manipolato e trasformato dei prodotti agricoli o zootecnici.

Gli imprenditori devono essere iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e devono osservare le disposizioni vigenti in materia **igienico-sanitaria** (articolo 4 del [Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228](#) [1]).

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla [normativa antimafia](#) [2] e i requisiti dell'articolo 4 del [Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228](#) [1].

Il [Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114](#) [3] non si applica ai produttori agricoli che esercitano attività di vendita ai sensi del [Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228](#) [1]. Per questo motivo **non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali**.

Vendita al dettaglio su superfici di disponibilità dell'agricoltore

Per vendere al dettaglio su superfici all'aperto dell'azienda agricola o in altre aree private, anche in occasione di manifestazioni temporanee, **non occorre presentare nessuna comunicazione** al SUAP (articolo 4 del [Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228](#) [1]).

Gli imprenditori agricoli possono inoltre vendere direttamente al pubblico gli alimenti di propria produzione per il **consumo immediato sul posto** utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Non deve essere previsto il servizio assistito di somministrazione e occorre rispettare le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. In questo caso **non occorre presentare nessuna comunicazione** al SUAP (articolo 4, comma 8-bis del [Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228](#) [1]).

Vendita in locali aperti al pubblico

Per vendere i prodotti agricoli in locali aperti al pubblico è necessario presentare **comunicazione** al SUAP (articolo 4 del [Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228](#) [1]).

Vendita in forma itinerante

Per vendere i prodotti agricoli in forma itinerante è necessario presentare **comunicazione** al SUAP dove ha sede l'azienda di produzione (articolo 4 del [Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228](#) [1]).

Vendita su aree pubbliche in posteggio

Per vendere al dettaglio su aree pubbliche utilizzando un posteggio è necessario ottenere apposita **concessione per l'assegnazione del posteggio** (articolo 28 del [Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114](#) [3] e articolo 4 del [Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228](#) [1]).

Una volta ottenuta l'assegnazione del posteggio è necessario presentare **comunicazione** al SUAP (articolo 4 del [Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228](#) [1]).

Vendita tramite commercio elettronico

Per vendere al dettaglio tramite commercio elettronico è necessario presentare **comunicazione** al SUAP (articolo 4, comma 4-bis del [Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228](#) [1]).

Mercati riservati alla vendita diretta da parte di produttori agricoli

Gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere al SUAP di istituire mercati agricoli interamente dedicati alla vendita diretta dei loro prodotti. Le **domande di autorizzazione** sono accolte trascorsi inutilmente **60 giorni** dalla presentazione.

Per svolgere questi mercati occorre soddisfare i requisiti elencati nell'articolo 2 del [Decreto Ministeriale 20/11/2007](#) [4].

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Modulo: [Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività di vendita diretta di prodotti coltivati in proprio da agricoltori](#) [5]

Allegati: [Comunicazione di attivazione di esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa \(allegata ad altra pratica\)](#) [6]

[Elenco dei prodotti e relative modalità di vendita](#) [7]

[Notifica sanitaria ai fini della registrazione \(allegata ad altra pratica\)](#) [8]

[Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#) [9]

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Modulo: [Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività di vendita diretta di prodotti coltivati in proprio da agricoltori](#) [5]

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Modulo: [Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività di vendita diretta di prodotti coltivati in proprio da agricoltori](#) [5]

[Normativa di riferimento](#) [10]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/vendita-diretta-di-prodotti-coltivati-in-proprio-da-agricoltori-0>

Links:

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A2001-05-18%3B228>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A2011-09-06%3B159>
- [3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A1998-03-31%3B114>
- [4] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.politiche.agricole.alimentari.foresta%3Adecreto%3A2007-11-20>
- [5] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/comvenditaagricoltori>
- [6] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-COM-ALC>
- [7] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/ElemMercProdAgr>
- [8] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-NOT-SAN-S>
- [9] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-P>
- [10] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Vendita%20diretta%20alimenti%20prodotti%20da%20agricoltori&istituzione_parents=1&istituzione=